

STATUTO ASSOCIAZIONE "ARAMIA"

ALLEGATO "A"

Art.1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata "Associazione Aramìa" (d'ora innanzi, la "Associazione").

A decorrere dall'eventuale iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Aramìa ETS" oppure "Aramìa ente del terzo settore".

Art.2) Sede - Durata

L'Associazione ha sede nel Comune di Alcamo, via Pietro Galati n.43. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto. L'Associazione ha durata indeterminata.

Art.3) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS e precisamente: la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la promozione di iniziative artistico-culturali; l'ideazione, l'organizzazione, la realizzazione e

Marco Del Piano

Daniela Rini

Arianna

Rini



a la promozione di attività socio-culturali e ricreative in genere; la realizza-
t zione di corsi di formazione, finalizzati alla valorizzazione delle risorse arti-
s stiche, culturali e umane; la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e
r la promozione di manifestazioni cinematografiche, musicali e teatrali, mostre
d'arte, seminari, conferenze e manifestazioni similari; l'ideazione e realizza-
I zione di attività editoriale e quant'altro ad essa collegata, avendo come obiet-
t tivo sempre la promozione culturale; b) interventi di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale e del paesaggio; c) formazione extra-scolastica, fina-
lizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educa-
tiva; l'Associazione può svolgere, in via secondaria e strumentale "attività di-
verse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "atti-
vità diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi
dell'art.6, comma 1, CTS. L'Associazione può infine raccogliere fondi allo
scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richie-
sta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo o modico va-
lore.

Art.4) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti
dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al persegui-
mento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'e-
splicazione. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che succes-
sivamente alla costituzione vengono ammessi, secondo criteri non discrimi-
natori, a farne parte con deliberazione dell'Organo Amministrativo. Gli asso-
ciati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è

organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Art.5) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di lavoratori dipendenti e di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art.6) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'espressa adesione al presente Statuto. Sull'istanza si pronuncia, secondo criteri non discriminatori, l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

Art.7) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo.



Marcello
D'Amico

Gianna

Art.8) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo (ove nominato).

Art.9) Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli associati si svolge nel rispetto dei principi di democrazia, pari opportunità ed eguaglianza tra tutti i membri.

Essa ha competenza per nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore, approvare bilancio e regolamenti, deliberare su responsabilità degli organi sociali e modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto. Rientrano tra le sue funzioni anche le decisioni su scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione e l'esame delle impugnazioni contro delibere del Consiglio Direttivo relative ad ammissioni o esclusioni. L'Assemblea delibera inoltre su ogni materia attribuitale dalla legge o dallo Statuto. È convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e l'eventuale rinnovo delle cariche. Può essere convocata anche su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. L'avviso di convocazione, contenente data, ora, luogo, eventuale seconda convocazione e ordine del giorno, deve essere inviato con almeno sette giorni di anticipo mediante strumento idoneo a garantirne la ricezione, anche elettronico, all'indirizzo comunicato dall'associato. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi, a partire dalla data di delibera di ammissione. Ogni associato dispone di un voto e può delegare un altro associato mediante delega scritta.

Ciascun associato può ricevere fino a tre deleghe. Il voto è palese. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, o da altro associato designato dall'Assemblea. Il verbale è redatto da un segretario nominato dal Presidente o, nei casi previsti, da un Notaio, e trascritto nel libro dei verbali. Il Presidente garantisce il regolare svolgimento della riunione e può ammettere esperti esterni per favorire un voto consapevole. L'Assemblea si tiene normalmente in presenza ma può svolgersi anche in audio o videoconferenza, se previsto nell'avviso di convocazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei voti espressi. In seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza dei presenti, a prescindere dal numero. I componenti del Consiglio Direttivo non votano nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art.9) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione e amministrazione dell'Associazione, con pieni poteri in ambito ordinario e straordinario. Assicura il perseguimento delle finalità istituzionali, convoca l'Assemblea, decide sull'ammissione ed esclusione degli associati, redige il bilancio e predisporre i regolamenti interni. Amministra il patrimonio, compie operazioni economiche e patrimoniali, stabilisce le quote associative, partecipa a bandi pubblici, affida incarichi a terzi, promuove eventi e adotta ogni decisione non riservata ad altri organi. Può delegare specifici compiti a propri componenti. È composto da un numero variabile di membri, da tre a undici, come stabilito dall'Assemblea al momento della nomina. I consiglieri, scelti tra gli associati

Marcello Comi

Daniela

Rini

Anna Maria

Lucia



persone fisiche, restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Devono possedere requisiti di onorabilità, competenza e indipendenza da interessi in conflitto con quelli dell'Associazione. Si decade dalla carica per revoca motivata, dimissioni, decesso, incapacità o incompatibilità. Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, e, se ritenuto opportuno, anche un Vicepresidente, un Segretario Generale e un Tesoriere. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede alla sostituzione fino all'Assemblea annuale successiva. La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute. Il Consiglio si riunisce su convocazione contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, inviata almeno sette giorni prima, anche con strumenti telematici idonei. Le decisioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza e si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente e il verbalizzante. Ogni deliberazione è verbalizzata e sottoscritta dal Presidente e dal segretario. I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente e personalmente alle attività del Consiglio. L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive equivale a dimissioni. È fatto divieto di assumere incarichi o svolgere attività incompatibili con le finalità dell'Associazione o in conflitto d'interessi. In tali casi, il consigliere deve informare il Consiglio e astenersi dal voto. La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore, dall'art. 2475-ter del Codice Civile e dalle altre norme applicabili.

Art.10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3

(tre) esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art.11) Organo di Controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, in forma monocratica o collegiale, nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga opportuno. Tale organo vigila sul rispetto della legge e dello Statuto, sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento concreto. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, se prevista. Nel caso di composizione collegiale, l'Organo di Controllo è formato da tre membri non associati, di cui almeno uno iscritto al registro dei revisori legali. I componenti durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e soggetti ai requisiti e limiti previsti dall'art. 2399 del Codice Civile.

Art.12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.13) Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. Il patrimonio è destinato



Handwritten signature: Daniele

Handwritten signature: Alessandra

Handwritten signature: Davide

allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art.3. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Art.14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.15) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore in conformità alle previsioni dell'art.9 del Decreto Legislativo n.117/2017 nonché di altre disposizioni di legge in materia, tempo per tempo vigenti.

FIRME:

Marcello Rini
Arianna Rini
Daniele Rini